

# **COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO**

## **Provincia di Torino**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE**

**- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

**N. 35 DEL 19 Aprile 2007**

**- IN VIGORE DAL**

**DATA 15 Giugno 2007**

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2. - Ambito di applicazione

Art. 3. - Incaricati della vigilanza

Art. 4. - Operazioni di polizia giudiziaria

## PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 5. - Caccia e pesca

Art. 6. - Passaggio su fondi altrui

Art. 7. - Raccolta frutti sui beni dei privati

Art. 8. - Protezione della flora spontanea

Art. 9. - Prodotti del sottobosco e fauna minore

## PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 10. - Comunioni generali di pascoli

Art. 11. - Del pascolo

Art. 12. - Obbligo di chiusura dei pascoli

Art. 13. - Custodia degli animali al pascolo

Art. 14. - Pascolo abusivo

Art. 15. - Pascolo notturno

Art. 16. - Spostamenti di greggi e mandrie

Art. 17. - Tutela degli animali

Art. 18. - Allevamenti apistici

Art. 19. - Prevenzione delle malattie delle api

Art. 20. - Custodia degli animali

## UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 21. - Vincolo forestale

Art. 22. Piantumazione alberi di alto fusto

Art. 23. - Lotta alle malattie delle piante

## COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 24. - Limitazioni alle colture

Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

Art. 26 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

## TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 27 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

Art. 28 - Impaludamento dei terreni

Art. 29 - Salvaguardia strade e viabilità

Art. 30 - Obblighi dei frontisti di strade

Art. 31 - Aratura terreni adiacenti strade

Art. 32 - Conservazione delle strade pubbliche

Art. 33 - Fuoristrada

Art. 34 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 35 - Scarico detriti

#### PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

Art. 36 - Case rurali e pertinenze

Art. 37 - Concimaie e letamai

Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

Art. 39 - Spandimento liquami

Art. 40 - Insilati

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41- Sanzioni

Art. 42 - Entrata in vigore e pubblicità

Art. 43 - Norme abrogate

#### ALLEGATO A

Disposizioni di carattere generale

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Principio di solidarietà

Concorso di persone nella violazione

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Non trasmissibilità dell'obbligazione

Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

Notificazione delle violazioni

Pagamento in misura ridotta

Ricorso al Sindaco

Provvedimenti del Sindaco

Opposizione al Giudice di Pace

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Prescrizione

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. - Oggetto e scopo del regolamento.**

1.1 Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale il corretto esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali concorrendo, all'interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione della natura, alla difesa e protezione ambientale.

### **Art. 2. - Ambito di applicazione**

2.1 Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale ed integra le specifiche normative delle zone soggette a vincoli, ossia: le aree protette del parco fluviale del Po - tratto Torinese, nonché quelle soggette al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

2.2 Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore. Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.

2.3. Debbono inoltre essere osservati gli ordini e le disposizioni, anche verbali, eventualmente impartite, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti incaricati della vigilanza.

2.4 Chiunque viola le disposizioni del comma 2.3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **Art. 3. - Incaricati della vigilanza**

3.1 Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del Corpo della Polizia Municipale e viene effettuato dagli appartenenti al corpo di polizia municipale, dagli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale (1), dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge Regionale 32/82 (2). *Il Comune dispone, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.*

(1) Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22.09.88, n. 447)

*art. 57 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria*

*1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:*

*a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.*

*b) gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;*

*c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.*

*2. Sono agenti di polizia giudiziaria:*

*a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.*

*b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.*

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste da art. 55.

(2) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle Guardie Ecologiche Volontarie.

#### **Art. 4. - Operazioni di polizia giudiziaria**

4.1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari osservano le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

### **PROPRIETA' E FRUTTI CAMPESTRI**

#### **Art. 5. - Caccia e pesca**

5.1 L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile, dall'art. 15 della legge 11.02.92, n. 157 e dalla legge regionale 4.09.96, n. 70.

#### **Art. 6. - Passaggio su fondi altrui**

6.1 E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

6.2 Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui proprietà.

6.3 L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

6.4 Salvo quanto disposto dall'art. 637 del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

#### **Art. 7. - Raccolta frutti sui beni dei privati**

7.1 Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

7.2 Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.

7.3 I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

7.4 Chi è sorpreso, in campagna, con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.

7.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

## **Art. 8. - Protezione della flora spontanea**

8.1 Per la raccolta o l'asportazione di specie vegetali o parti di esse, si richiamano integralmente le norme di cui al Capo I°, Tit. III°, della legge Regionale 02.11.82, n. 32 e succ. modifiche e integrazioni, nonché le sanzioni relative.

8.2 All'interno dell'area del Parco Fluviale del Po è vietato alterare o modificare le condizioni di vita degli animali e danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto ai sensi della legge istitutiva del "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" L.R. 28/90 s.m.i.

8.3 La violazione al punto 8.1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

## **Art. 9. - Prodotti del sottobosco e fauna minore**

9.1 La raccolta di prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 02.11.82, n. 32 e succ. modifiche e/o integrazioni, nonché le sanzioni relative.

## **PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI**

### **Art. 10. - Comunioni generali di pascoli**

10.1 Si dà atto che nel territorio comunale di San Sebastiano da Po, non esistono comunioni generali di pascoli su beni privati.

### **Art. 11. - Del pascolo**

11.1 Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

11.2 A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

11.3 È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

11.4 Coloro che nel comune concedono ricetto a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare immediato avviso dell'arrivo delle medesime al Sindaco.

11.5 I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie per il benessere degli animali.

11.6 Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

### **Art. 12. - Obbligo di chiusura dei pascoli**

12.1 Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

12.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

### **Art. 13. - Custodia degli animali al pascolo**

13.1 Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi finitimi e molestie alle persone.

13.2 Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

13.3 I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

13.4 Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

### **Art. 14. - Pascolo abusivo**

14.1 E' vietato il pascolo abusivo (non preventivamente autorizzato) sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico.

14.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

### **Art. 15. - Pascolo notturno**

15.1 Il pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

15.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40 a Euro 240.

### **Art. 16. - Spostamenti di greggi e mandrie**

16.1 Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per eventuali comunicazioni.

16.2 Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all'aperto nè lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi delle scarpate stradali, dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore.

16.3 Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.

16.4 Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni dell'art.184 del Codice della Strada.

16.5 Chiunque viola le disposizioni del comma 16.2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1,00 per ogni animale.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180. le sanzioni sono cumulabili.

## **Art. 17. - Tutela degli animali**

17.1 E' vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

17.2 Gli animali trasportati con veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, dal D. L.vo 532/92 e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze.

17.3 E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ad alimentarli sufficientemente.

17.4 E' vietato abbandonare gli animali domestici.

17.5 Salvo che la violazione del presente articolo costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 480.

## **Art. 18. - Allevamenti apistici**

18.1 Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

- a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
- a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
- a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.

18.2 I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare allevamenti di api sul territorio di San Sebastiano da Po dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell'apiario (nomade o stanziale).

18.3 Per la sciama delle api si fa riferimento le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile (3), fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

18.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

### **(3)Codice Civile**

*art. 924 Sciame d'api - Il proprietario di sciame di api ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.*

## **Art. 19. - Prevenzione delle malattie delle api**

19.1 E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

19.2 E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.

19.3 In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

19.4 Salvo quanto eventualmente previsto da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

## **Art. 20. - Custodia degli animali**

20.1 Come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, i cani di qualsiasi razza devono essere iscritti alla anagrafe canina presso l'ASL di competenza e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, ne venduti, ne passare di proprietà.

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi ed ad altri animali di terzi.

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno mt. cinque. La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.

I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

Inoltre il proprietario o conduttore deve provvedere allo asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.

20.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

## **UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI**

### **Art. 21. - Vincolo forestale**

21.1 I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, in conformità del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267, a chiunque appartenenti, sono soggetti alla predetta legge ed al relativo regolamento, approvato con R.D. 16.05.1926, n. 1126, nonché alle prescrizioni di massima della polizia forestale per la tutela dei castagneti.

21.2 All'interno delle aree istituite come Zona di salvaguardia o Riserva naturale speciale del Parco del Po torinese, i tagli boschivi sono soggetti a sopralluogo di conformità, su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo da presentarsi ai sensi dell'art. 3.4 delle Norme di Attuazione del Piano Area.

21.3 All'interno del parco fluviale del Po è fatto divieto di abbattere o comunque danneggiare gli alberi o i filari che siano stati individuati dall'ente di gestione quali esemplari di particolare valore ambientale, scientifico, o urbanistico, qualora la tutela sia stata comunicata ai proprietari del fondo, ai sensi della legge regionale n. 28/1990 e s.m.i.

21.4 La violazione all'art. 21.3 è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

### **Art. 22. Della Piantumazione di alberi e siepi**

22.1 In tutto il territorio comunale per il piantamento di alberi e siepi vive si devono osservare le seguenti distanze dai confini di proprietà, dai confini adibiti stabilmente a prato o coltivo e dai confini stradali:

|  |  |
|--|--|
| - alberi di alto fusto                                     | <b>m. 15 dai confini con terreni coltivati dai confini stradali;</b> |
| - alberi di alto fusto                                     | <b>m. 10 dai confini della proprietà con terreni non coltivati;</b>  |
| - vivai di pioppi sino a 2 anni                            | <b>m. 3 dai confini della proprietà e dai confini stradali;;</b>     |
| - vivai di pioppi sino a 3 anni                            | <b>m. 6 dai confini della proprietà e dai confini stradali;;</b>     |
| - alberi non di alto fusto (alberi da frutto)              | <b>m. 3 dai confini della proprietà;</b>                             |
| - alberi non di alto fusto (alberi da frutto)              | <b>m. 5 dai confini dai confini stradali;</b>                        |
| - siepi vive, di altezza non maggiore di 2,5 metri         | <b>m. da 0,5 a 1 m. dai confini della proprietà</b>                  |
| - siepi vive o morte, di altezza non maggiore di 2,5 metri | <b>m. 3 dai confini stradali;</b>                                    |
| - siepi vive o morte, di altezza non maggiore di 1 metri   | <b>m. 1,5 dai confini stradali;</b>                                  |

22.2 In tutto il territorio comunale per il piantamento di alberi di alto fusto, si devono osservare le distanze **di 10 metri** dalle abitazioni residenziali e rurali confinanti.

22.3 Per le piantumazioni di alberi in zone boschive e per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si osservano le distanze stabilite dagli artt. 891- 892 - 896 del vigente Codice Civile.(4) e del Codice stradale (5)

**(4)Art. 891 Distanze per canali e fossi**

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via (911).

**Art. 892 Distanze per gli alberi**

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) “Art. 22.1 del presente regolamento”.....omissis ... . Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) “Art. 22.1 ..... omissis .... per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

**Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi**

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.

**Art. 894 Alberi a distanza non legale**

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

**Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale**

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

#### **Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici**

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.

#### **Art. 897 Comunione di fossi**

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

#### **Art. 898 Comunioni di siepi**

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

#### **Art. 899 Comunione di alberi**

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

#### **(5) Art. 15. Atti vietati**

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
- f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
- i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

#### **Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità**

nelle intersezioni fuori dei centri abitati

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;

impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o

trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.

**In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 lettere b) e c) ...“fascia di tre metri”..., devesi aggiungere la area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal ponte di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. (corda che congiunge il triangolo con lati di 6 metri);**

In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a 400.

**La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.**

#### **Art. 26 (Art. 16 Cod. str.)**

(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.

..... omissis .....

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

22.4 Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino art. 29 c. 2 lett. d.

22.5 In applicazione ed in analogia del disposto dei cui al R.D. 25.07.1904, n. 523 (artt. 95 e 96) è vietata la piantagione di alberi **entro 5 metri dagli argini di fiumi, torrenti, canali e rogge**. Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell'acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

22.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 80 ad Euro 400**. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi, nonché alle sanzioni penali previste per la violazione dell'art. 22.3. (6)

*(6) In aggiunta alla sanzione pecuniaria, qualora gli operatori comunali (tecnico e cantonieri) rilevino ostacoli ed intralcio alla ordinaria manutenzione delle rive e scarpate stradali, derivanti dal mancato rispetto delle distanze indicate nel presente articolo, senza preavviso, eseguiranno lo*

*sfalcio dei rami, delle sterpaglie e degli alberi che ingombrano le vie pubbliche; l'Amministrazione Comunale si riserva altresì, la facoltà di addebitare le spese dei lavori di sfalcio al proprietario dei fondi, applicando l'importo da 25 a 150 Euro.*

## **Art. 23. - Lotta alle malattie delle piante**

23.1 Nel caso di comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l'autorità comunale impartirà opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge 18.06.31, n. 987 e s.m.i.

23.2 Salvo le disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.

23.3 Verificando si casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

23.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

## **COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI**

### **Art. 24. - Limitazioni alle colture**

24.1 Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per particolari coltivazioni.

24.2 Qualora si renda necessario tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione.

### **Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe**

25.1 Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed ai fini della prevenzione degli incendi, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno due volte l'anno mediante discatura o fresatura.

Nel caso si accerti che l'inosservanza della suddetta disposizione causi possibilità di pericolo o danno, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida al proprietario del fondo e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni previste.

25.2 Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide, gli steli, gli stocchi i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi per avverso andamento stagionale.

25.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

## **Art. 26 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci**

26.1 L'irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari catalogati di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe può essere effettuata unicamente da personale in possesso dell'apposito patentino e, se praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni delle aree urbanizzate.

26.2 Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.

26.3 In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.

26.4 E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2 m/sec).

26.5 Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) nel caso di utilizzo di prodotti della I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica delimitare se possibile l'area di trattamento e segnalarla con cartelli ben visibili;

b) tenere a distanza le persone e gli animali domestici;

c) rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;

d) trattenere le etichette dei prodotti utilizzati per tutto il tempo delle possibili intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.

26.6 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

## **TUTELA DEL TERRITORIO**

### **Art. 27 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione**

27.1 Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;

b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;

c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque

f) a pulire gli imbocchi intubati.

27.2 I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

27.3 I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

27.4 Qualora l'incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto

obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessarie al libero flusso delle acque; Nel caso l'acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

27.5 Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irrigua, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto o dal Consorzio irriguo competente.

27.6 In caso di trascuratezza o di inadempienza persistente dei conduttori, dei proprietari o del Consorzio irriguo competente a quanto disposto dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni accertate.

27.7 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40 a Euro 240.

## **Art. 28 - Impaludamento dei terreni**

28.1 E' fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

28.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

## **Art. 29 - Salvaguardia strade e viabilità**

29.1 E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmata anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

29.2 Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.

29.3 I proprietari che hanno strade di accesso da strade comunali o comunque sul suolo viabile comunale sono tenuti a:

- a) non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo;
- b) evitare che il materiale ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime stradale comunale;
- c) predisporre ed installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo.

29.4 Per le strade vicinali ed interpoderali le licenze per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

29.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

## **Art. 30 - Obblighi dei frontisti di strade**

30.1 E' proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta sulle strade soggette a pubblico transito di pietre o altri materiali.

30.2 I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

**30.3 I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada. Rif. Art. 22 del presente regolamento.**

30.4 Eventuali alberi collocati o esistenti non a distanza regolare dal confine della strada o comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

30.5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a 300, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

## **Art. 31 - Aratura terreni adiacenti strade**

31.1 I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

31.2 In particolare le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno **un metro** dal ciglio stradale e l'ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la strada.

31.3 Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore del ripristino.

31.4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30 a Euro 180.

## **Art. 32 - Conservazione delle strade pubbliche**

32.1 La materia è compiutamente disciplinata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che sanzionatoria.

## **Art. 33 - Fuoristrada**

33.1 E' vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonchè parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati.

33.2 Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati:

- a) nei lavori agro – silvo – pastorali;
- b) nelle opere idraulico – forestali;
- c) nelle operazioni di pronto soccorso;
- d) nella vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

33.3 Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.(7)

(7) Art. 38.(Sanzioni amministrative)

Per le violazioni di cui agli artt. 20, lett. a) e b) e 23 viene disposto il ritiro del tesserino previsto all'art. 22.

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 5 e 24, si applicano le sanzioni amministrative da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Per le violazioni di cui all'art. 5 il massimo della sanzione amministrativa e' elevato a L. 10.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Per le violazioni alle norme di cui all'art. 24, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17-7-1970, n. 568.

L'oggetto della violazione, se reinseribile nell'ambiente e con libera scelta del trasgressore, e' reintegrato. In caso di diniego da parte del trasgressore, ovvero, quando la reintegrazione non sia possibile, l'ammontare della sanzione amministrativa e' aumentato di una somma pari al valore economico del bene, determinato dal Sindaco.

## Art. 34 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

34.1 Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall'art. 59 R.D. 18.06.1931, n. 773 e della legge Regionale 9.06.94 n. 16. In ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone, fino al totale spegnimento.

34.2 In caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l'opera delle persone valide presenti. Nel caso prospettato trovano applicazione la legge 353/2000.

## Art. 35 - Scarico detriti e rifiuti

35.1 E' vietato scaricare immondizia di qualsiasi tipo e materiali inerti nei campi, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali e campestri, sulle sponde dei canali e dei fossi irrigui.

35.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti) è soggetto alla sanzioni amministrativa da Euro 80 a 480, negli altri casi si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada ovvero Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (8)

### (8) Articolo 192 Divieto di abbandono

1. **L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**

2. **È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**

3. **Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione**, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. **Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.**

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

### ART. 255 (abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, **chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 22, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 Euro (centocinque euro a seicentoventi euro)**. .....omississ .....

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. **Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.** Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

## **PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA**

### **art. 36 - Delle costruzioni rurali e dei ricoveri per animali**

#### COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia).

La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.

Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C.

36.1 Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche di attuazione del PRGC e/o del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

36.2 Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

36.3 I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.

36.4 Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego di oli minerali.

36.5 I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

36.6 Le acque meteoriche derivanti dalle discese dai tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non scaricate direttamente nelle carreggiate stradali.

36.7 Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **Art. 37 - Concimaie e letamai**

37.1 Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e a m. 20 dall'abitazioni del conducente dell'azienda agricola, non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).

Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n.32 del 8/11/1974).

37.2 L'asportazione del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni.

37.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40 a Euro 240.

## **Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti**

38.1.1 Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

38.2 Nel caso di fuoriuscita accidentale, il trasportatore, qualora non abbia immediatamente provveduto di persona ad eliminare tutti i detriti, deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l'autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

38.3 Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

## **Art. 39 - Spandimento liquami**

39.1 Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi D.Lgs. 152/99 e L.R. 37/96, alle aziende agricole che ne facciano esclusivo uso ai fini di fertilizzazione del terreno con divieto di spargimento sui terreni aziendali vulnerabili dai nitrati.

In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.

39.2 Lo spandimento di liquami è vietato:

- a) sul suolo non adibito ad uso agricolo
- b) nelle aree di cava
- c) nelle aree di rispetto dell'abitato (m. 50 dalle abitazioni)
- d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200
- e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna
- f) nelle aree a distanza inferiore a m. 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo
- g) nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale
- h) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%
- i) nelle riserve e nei parchi naturali.

l) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

39.3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 480.

## **Art. 40 - Insilati**

40.1 I cumuli stagionali e le nuove installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati non potranno essere realizzate a distanze inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi. Per gli impianti permanenti si applicano le norme tecniche di attuazione del regolamento igienico -edilizio

40.2 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 41- Sanzioni**

41.1 Le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da leggi e regolamenti speciali, saranno accertate ed inflitte a norma della **legge 24 novembre 1981, n. 689**.

41.2 Le sanzioni, così come previste, sono elencate nella tabella *Allegato A* del presente regolamento che riporta inoltre modalità, termini e procedure per l'applicazione delle stesse.

41.3 La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei minimi e massimi edittali, è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( media nazionale ) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il primo dicembre di ogni biennio, il Sindaco fissa, seguendo i criteri di cui sopra e con arrotondamento per difetto all'unità d'euro, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 42 - Entrata in vigore e pubblicità**

42.1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

### **Art. 43 - Norme abrogate**

43.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili e/o contrastanti.

# ALLEGATO A

## Procedura Sanzionatoria

### Disposizioni di carattere generale

In tutte i casi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

**La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.**

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

### Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli animali il conduttore o fittavolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antiggiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

### Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga altrimenti.

### Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla violazione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

### Non trasmissibilità dell'obbligazione

L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

### Contestazione e verbalizzazione delle violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, al pagamento della somma dovuta.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

### Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, **entro novanta giorni** dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore e/o all'obbligato in solido.

Qualora l'effettivo trasgressore o l'obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta giorni dall'identificazione.

Alla notificazione si provvede **a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi comunali**, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con le modalità previste dal codice di procedura civile ( artt. 136 e segg. cpc ).

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

### **Pagamento in misura ridotta**

Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, **entro sessanta giorni** dalla contestazione o dalla notificazione, **una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, il terzo del massimo fissato dalle singole norme.**

Il trasgressore o l'obbligato in solido **può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale.** All'uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale.

### **Ricorso al Sindaco**

Il trasgressore o l'obbligato in solido, nel termine di **giorni sessanta** dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora, **nei termini previsti**, non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l'eventuale emanazione del provvedimento finale.

### **Provvedimenti del Sindaco**

Il Sindaco e per esso il dirigente dell'area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette, **entro sessanta giorni**, provvedimento motivato con il quale **ingiunge il pagamento di una somma determinata**, nel limite **non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione**, secondo i criteri precedente indicati. Il provvedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece non ritenga fondato l'accertamento, il dirigente, nei sessanta giorni, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste dall'art. 136 e segg. c.p.c. **Il pagamento della somma ingiunta e**

**delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio indicato dal provvedimento stesso.**

Il provvedimento ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso **all'ufficio Tributi dell'Ente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.**

### **Opposizione al Giudice di Pace**

Contro il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di **trenta giorni** dalla notificazione dello stesso.

L'opposizione è proposta innanzi al Giudice di Pace di Chivasso.

Il giudizio di opposizione precedentemente previsto è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento sono devoluti al Comune di San Sebastiano da Po, indipendentemente dall'organo accertatore.

I predetti proventi verranno devoluti alle finalità di sicurezza, salvaguardia e miglioramento ambientale.

### **Prescrizione**

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente regolamento è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---